

NORME GENERALI

GIORNATE

La settimana venatoria è compresa tra il lunedì e la domenica successiva – escludendo i giorni di martedì e venerdì – con giorni a scelta o fissi a seconda dei calendari regionali.

Il cacciatore potendo esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (**X**) all'interno degli appositi spazi bianchi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino.

Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV = azienda faunistico-venatoria, ATV = azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).

PRELIEVI

In caso di abbattimento il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (**X**) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

È obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti.

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non devono essere annotati sul tesserino.

Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, devono essere utilizzate le sigle ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).

SCHEDE RIEPILOGATIVE

Prelievo Specie in deroga

Il tesserino venatorio regionale ha validità sul territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna Regione. Pertanto, qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui alla Direttiva 2009/147/CE, articolo 9, comma 1, il cacciatore interessato dovrà compilare le schede riepilogative "PRELIEVO SPECIE IN DEROGA", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. La tempistica di compilazione e le modalità di consegna ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca di competenza, saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.

In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede sarà applicata la sanzione di cui alla LR 8/94, articolo 61, comma 2.

Caccia in mobilità alla fauna migratoria

Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui alla LR 8/94 e successive modificazioni, articolo 36 bis, comma 1, oltre alla normale compilazione prevista, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "CACCIA IN MOBILITÀ ALLA FAUNA MIGRATORIA", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.

PER FRUIRE DELLE GIORNATE DI CACCIA IN MOBILITÀ È NECESSARIO ACCEDERE ALLO SPECIFICO SISTEMA DI TELEPRENOTAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DIGITANDO IL NUMERO TELEFONICO 199179866.

AVVERTENZE

In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei carabinieri.

Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di smarrimento o deterioramento. In caso di mancata riconsegna entro il 31 marzo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 61, comma 1, lettera l) e comma 4bis della L.R. 8/94.

Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.